

*Edm* Roma 29/07/2013  
Protocollo P15229/2013 *Al*



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,  
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. Ministro  
della Giustizia  
ROMA

Al sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
del Ministero della Giustizia  
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mo sig. Segretario Generale  
della Scuola Superiore della Magistratura  
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori  
della Repubblica presso i  
Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Roma	29/07/2013
Protocollo	P 15229/2013

M. **Oggetto: Pratica num. 44/VV/2013. Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2013, ha adottato la seguente delibera:

**“§ I. Premessa**

Le problematiche concernenti l'organizzazione degli uffici della magistratura di sorveglianza sono state di recente affrontate dal Consiglio nella delibera 21 novembre 2012, con la quale si è preso atto della relazione della *Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza* <sup>(1)</sup>, trasmessa anche al Ministro della Giustizia per le iniziative che vorrà adottare.

Il mandato conferito alla suddetta Commissione è stato espletato nell'auspicio dell'individuazione di possibili linee di intervento, da poter essere eventualmente assunte in ambito ordinamentale, organizzativo e normativo, idonee ad affrontare le attuali criticità che concorrono a determinare il fenomeno del sovraffollamento e delle difficili condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie, tali spesso da integrare non trascurabili violazioni dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto, nella relazione della Commissione mista è stato esaminato in via generale il tema delle soluzioni organizzative degli uffici di sorveglianza che potrebbero semplificare le procedure e accelerarne la definizione.

All'esito del lavoro della Commissione mista è stata, quindi, autorizzata l'apertura di una pratica presso la Settima Commissione, competente in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di fornire una prima risposta alle suindicate esigenze, riservando al prossimo futuro una ulteriore approfondita riflessione che possa tradursi anche in un apposito intervento normativo in materia tabellare.

A tal proposito va evidenziato che già nella Circolare vigente in materia tabellare si è previsto, al paragrafo 56.4, che *“al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione”* <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Si tratta della Commissione Mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza ricostituita con risoluzione del 26 luglio 2010 e composta da tre componenti del C.S.M., uno dei quali con funzioni di coordinatore, tre magistrati designati dal Ministro della Giustizia e sei magistrati di sorveglianza, da individuarsi all'esito di interpello. La proposta di ricostituzione della Commissione è stata formulata dalla Sesta Commissione all'esito dell'attività istruttoria svolta con l'audizione dei Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza (e magistrati da questi delegati), effettuata nella seduta del 24 marzo 2010 nell'ambito della pratica nn. 2/RI/2010, aperta su richiesta di componenti del Consiglio *“per effettuare una seria indagine sulla situazione attuale dei diritti dei detenuti rapportati alla situazione delle carceri italiane”*.

<sup>(2)</sup> Si riporta integralmente il paragrafo 56:

**56. - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di Sorveglianza**

**56.1 -** L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali deve avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato - in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi - con altri criteri automatici. Per i condannati liberi devono essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

**56.2 -** L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza deve avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati deve tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

**56.3 -** Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

Csm	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*M. DA*

**§ II – Prime indicazioni del Consiglio in ordine alle soluzioni organizzative e alla diffusione di buone prassi in materia di sorveglianza.**

La situazione critica in cui versa il sistema dell'esecuzione penale impone di individuare alcune proposte organizzative praticabili senza una modifica delle norme vigenti, che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita detentiva negli istituti penitenziari anche attraverso una più agevole istruttoria delle istanze di misure alternative.

I citati obiettivi presuppongono certamente una più intensa sinergia tra le istituzioni competenti, così come peraltro sottolineato nella relazione della *Commissione mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza*.

Le indicazioni contenute nella presente risoluzione, indirizzate principalmente ai magistrati di sorveglianza e degli uffici requiranti, ed eventuali direttive del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (d'ora in poi indicato con l'acronimo DAP) ai propri referenti centrali e locali possono, infatti, favorire la più ampia condivisione di un metodo di lavoro che si fondi proprio su una rinnovata sinergia e che consenta la realizzazione degli obiettivi che ci si prefigge..

Il Consiglio ritiene, infatti, suo indefettibile compito quello di contribuire, attraverso anche la diffusione di buone prassi, già da tempo realizzate in alcuni uffici giudiziari, ad affrontare il grande tema della crisi del settore penale di cui la gravissima situazione di sovraffollamento del carcere è uno degli aspetti.

**II A.** Con riferimento alla procedura è possibile un intervento congiunto che alleggerisca tempi e modi dell'esercizio della giurisdizione di sorveglianza, nel rispetto di prassi acceleratorie adottate da anni in alcuni uffici ed orientate alla definizione *de plano* di alcuni procedimenti.

Va certamente promossa negli uffici dei magistrati di sorveglianza l'adozione di moduli organizzativi che favoriscano una ragionevole durata delle diverse procedure e, allo stato, il Consiglio si può fare promotore di indicazioni che risultino utili per perseguire anche effetti deflativi sui carichi di lavoro.

Un intervento immediato può essere assunto negli uffici attraverso l'adozione di soluzioni operative (ovviamente da condividere, anche nelle forme dei protocolli di intesa, con le Procure e con i difensori) che rendano più snello il procedimento di sorveglianza, disciplinato dall'art. 678 cod. proc. pen., per l'applicazione degli istituti della:

- rateizzazione, previsto dall'art. 133 ter cod. pen.;
- conversione delle pene pecuniarie, previsto dall'art. 136 cod. pen.;
- remissione del debito, previsto dall'art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dall'art. 106 D.P.R. n. 230/2000
- estinzione della pena pecuniaria all'esito positivo dell'affidamento in prova, previsto dall'art. 47, comma dodici, O.P.;
- riabilitazione, disciplinato dagli artt. 178 – 179 cod. pen. e 683 cod. proc. pen.

---

56.4 – Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

<i>Es</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*JAS*  
**M. DA** Com'è noto, le forme del procedimento sono quelle previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (che disciplina in via generale il procedimento di esecuzione), norma richiamata dal citato art. 678 cod. proc. pen..

Il comma terzo dell'art. 666 cod. proc. pen. prevede che la decisione sulle istanze debba essere adottata previa fissazione della camera di consiglio, con avviso alle parti, e il comma quarto prevede che l'udienza si svolga con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero.

Tale procedimento nei casi di agevole decisione, quali possono essere quelli relativi ad istanze presentate da condannati per accedere agli istituti sopra indicati, può risultare superfluo ed appesantire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, a discapito della trattazione di procedure ben più complesse e delicate.

Può essere allora utile adottare soluzioni che -senza comprimere il diritto al contraddittorio delle parti, la piena conoscenza da parte delle stesse dei termini della questione ed un adeguato esame da parte del magistrato degli atti utili alla decisione- superino la necessità di fissare la camera di consiglio con le parti e, quindi, accelerino anche i tempi per l'adozione di provvedimenti semplici come quelli adottabili nei casi disciplinati dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen..

Infatti, i magistrati di sorveglianza (collegiale o monocratico, a seconda delle competenze previste normativamente), relativamente ad istanze, presentate nell'interesse di condannati, adeguatamente documentate e supportate da elementi che inducano a ritenere sulla base della sola prospettazione la loro fondatezza, possano inviare gli atti al pubblico ministero e, nel caso sia espresso parere favorevole, possano adottare il provvedimento, notificandolo all'interessato (arg. ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.).

Quindi, i protocolli d'intesa, che possano essere adottati tra tribunali ed uffici di sorveglianza, da una parte, e procure generali o procure della Repubblica dall'altra, secondo le rispettive competenze, da condividersi anche con l'avvocatura, dovrebbero prevedere la trattazione in camera di consiglio, senza citazione delle parti, dei procedimenti nei quali l'esame del fascicolo consenta di ritrovare le condizioni positive per l'accoglimento dell'istanza.

Il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza (quest'ultimo nei procedimenti per riabilitazione, di competenza collegiale) potrà quindi decidere previa acquisizione del parere scritto del P.M. o del P.G., parte pubblica con significativo risparmio di tempi processuali e costi relativi alle notificazioni e alle traduzioni dei detenuti.

Nel caso, invece, in cui l'ufficio requirente esprima parere contrario all'accoglimento dell'istanza o il giudice non la ritenga integralmente accoglibile, il procedimento seguirà le modalità ordinarie.

L'attivazione di protocolli di definizione anticipata fa sempre doverosamente salva la possibilità di instaurazione del contraddittorio camerale ogniqualevolta, nel caso concreto, vi sia un interesse alla sua realizzazione

**II B.** Per realizzare un effetto deflattivo più pregnante, appare poi utile che l'udienza collegiale sia fissata il più presto possibile nel momento in cui si realizzino i presupposti per la decisione sulle misure richieste, computandosi anche le riduzioni di pena per la liberazione anticipata nel frattempo potenzialmente maturate.

**II C.** Occorre realizzare un coordinamento continuo tra la direzione del carcere e l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di garantire la più sollecita definizione delle istanze di liberazione anticipata, tenuto conto della maturazione dei semestri e dell'eventuale modificazione della posizione giuridica nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, potendo ovviamente da queste dipendere l'accesso ai benefici penitenziari.

*MA*  
M. DA

**II D.** Il Consiglio Superiore della Magistratura ben conosce le carenze di personale amministrativo degli uffici di sorveglianza. Al fine di fronteggiare queste carenze il Consiglio verificherà se estendere anche agli uffici di sorveglianza la possibilità di ricorrere allo strumento delle convenzioni con enti esterni.

**II E.** La liberazione anticipata, che richiede un'istruttoria più semplice di quella prevista per gli altri benefici, è di importanza vitale: essa assicura la liberazione del condannato o l'accesso alle misure alternative, se decisa rapidamente, e comporta l'alleggerimento più immediato e tangibile della posizione del condannato.

Occorre quindi investire su questo istituto e, in tale ottica, favorirne la proposizione.

Il procedimento per ottenere la liberazione anticipata si avvia, di regola, ad istanza del soggetto interessato. Il detenuto, che molto spesso, oltre ad essere appartenente ad arce di marginalità sociale e talora di limitata pericolosità è privo di difensore e, di conseguenza, pur in presenza di condotta regolare, non fruisce della riduzione di pena perché ignora la possibilità di presentare domanda.

Trattandosi di un vero e proprio punto critico del sistema, che incide inutilmente sull'aumento della presenze in carcere, si può raccomandare allora:

a) di rappresentare al DAP l'opportunità di favorire l'esperimento della procedura d'ufficio a cura del consiglio di disciplina, in applicazione dell'art. 57 legge n. 354/75, nel solco delle sperimentazioni di fatto esistenti ed affidate soprattutto alla solerzia di alcuni istituti penitenziari e quindi mettere a disposizione dei detenuti un modello per la formulazione dell'istanza;

b) di agevolare ed incentivare, presso ogni istituto, l'attività di volontariato di esperti in materie giuridiche per supportare le nozioni giuridiche dei detenuti (es.: controllo scadenze; verifica correttezza dei titoli esecutivi, possibilità di richiedere la continuazione e così via);

c) di indicare, nella richiesta istruttoria indirizzata alle carceri o alle forze dell'ordine, la data dell'udienza camerale in cui i procedimenti di liberazione anticipata verranno trattati.

**II F.** Con riferimento alla trattazione di tutti i procedimenti di sorveglianza, al fine di ridurre i tempi dell'istruttoria, si propone al DAP di disporre attraverso apposite circolari, che:

a) le istanze e la relativa documentazione a corredo siano inviate per via telematica dall'interno di ogni istituto penitenziario e dall'Ufficio per esecuzione penale esterna (UEPE), individuando un referente unico che sia responsabile del procedimento di trasmissione;

b) l'amministrazione provveda ad inviare automaticamente, a corredo dell'istanza, le relazioni comportamentali presenti nella cartella del detenuto, al fine di evitare richieste istruttorie *ad hoc*;

c) nei casi di benefici diversi dalla liberazione anticipata, l'amministrazione invii automaticamente, per posta elettronica, le sentenze di condanna e tutta la documentazione utile in possesso del carcere.

**II G.** Al fine di ridurre i tempi di decisione della magistratura di sorveglianza, si suggerisce di valutare la possibilità di delega di alcuni adempimenti di natura amministrativa alle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria.

Roma	29/07/2013
Protocollo	P15229/2013

*DA*  
M. DA

Si potrebbe estendere l'esperienza, attivata da tempo presso alcune realtà locali, di delega al Direttore dell'UEPE di talune delle competenze di cui all'art. 97, comma 10, d.p.r. n. 230/2000, anche attraverso l'inserimento, nell'ambito delle modalità esecutive delle misure alternative disposte dalla magistratura di sorveglianza, di prescrizioni in cui sia prevista un'attività delegata al direttore dell'UEPE per le autorizzazioni più semplici e in casi predeterminati, da fissare previa intesa con gli UEPE territoriali.

II H. Sempre nell'ottica di una semplificazione dell'attività degli uffici di sorveglianza, e al fine di favorire la più lineare gestione delle misure alternative, si potrebbe adottare per i soggetti in detenzione domiciliare un metodo che preveda sia la preventiva autorizzazione in via generale ad allontanarsi dal domicilio (previo avviso telefonico alle Forze dell'Ordine competenti per il controllo, sia all'uscita che al rientro, con l'obbligo di produrre alle predette Forze dell'Ordine prova del trattamento sanitario ricevuto), sia la possibilità di un'autorizzazione preventiva per gli affidamenti terapeutici comunitari per le attività rientranti nel programma, con comunicazione all'UEPE e alle Forze dell'Ordine competenti per il luogo in cui si reca il condannato.

II I. Al fine di realizzare un miglioramento delle condizioni di detenzione, la cui cura e vigilanza è affidata anche alla magistratura di sorveglianza si propone:

a) l'adozione di interventi finalizzati ad assicurare il più possibile il mantenimento dei condannati nel territorio di residenza, facendo sì che i nuovi spazi detentivi in via di realizzazione tengano conto di tale indicazione;

b) l'estensione di istituti con sistemi di custodia attenuata, in cui allocare detenuti definitivi ritenuti non pericolosi, con un regime detentivo "aperto", che permetta di trascorrere gran parte della giornata fuori dalle camere di pernottamento. La realizzazione di tali istituti è stata recentemente avviata dal DAP e, se realizzata pienamente, consentirà di alleggerire le tensioni all'interno degli istituti, favorendo così anche un minor impegno di personale di polizia penitenziaria.

La concentrazione di detenuti non pericolosi, in espiazione di pene di breve durata, in una sola struttura e, all'interno delle strutture più complesse, nello stesso reparto consentirebbe di favorire subito il percorso verso misure alternative alla detenzione, anche attraverso l'utilizzo di relazioni comportamentali allargate, ovviamente previa formalizzazione di un'intesa tra le amministrazioni penitenziarie locali e i tribunali di sorveglianza, in modo da conformare il contenuto della relazione con le esigenze probatorie e documentali dei procedimenti di sorveglianza.

Va promossa al massimo la piena applicazione della legge 21 aprile 2011 n.62 in tutte le sue articolazioni, anche con riferimento alla diffusione degli istituti a custodia attenuata per le madri e i padri assegnatari esclusivi di figli minori e allo sviluppo delle case-famiglia protette, tenuto conto anche del recentissimo D.M. 26 luglio 2012.

c) E' poi auspicabile, anche al fine di alleggerire i compiti di accompagnamento e gestione dei detenuti da parte degli agenti di polizia penitenziaria, che potranno essere destinati a compiti propedeutici all'accesso dei detenuti alle misure esterne al carcere favorire la diffusione di modelli, già positivamente applicati in alcune realtà locali, che implicano la responsabilizzazione dei detenuti (in tale prospettiva si può, ad esempio, valutare la possibilità che i detenuti fruiscono direttamente delle telefonate autorizzate in apposite cabine, muniti di scheda prepagata e con numero telefonico controllato, o ancora che venga fornita una scheda prepagata per gli acquisti, etc.)

d) Va promossa la tutela dei legami con la famiglia, per esempio, attraverso una maggiore flessibilità degli orari di accesso agli istituti nei giorni festivi e alla domenica per i colloqui con i

<i>Com</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*JAS*  
 M. ~~Fig~~ minori. A tal fine va segnalato al DAP di verificare se nelle strutture penitenziarie sussistano ostacoli di natura logistica o regolamentare e se sia possibile superarli..

e) Sulla tematica della salute in carcere, appare opportuna la costituzione di tavoli stabili tra Regioni, ASL, magistratura di sorveglianza e amministrazione penitenziaria relativamente alla gestione della sanità penitenziaria e, in generale, alla salute del detenuto, per la verifica dei tempi dei ricoveri, degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità di assistenza sanitaria. A questo fine i singoli presidenti dei tribunali di sorveglianza possono direttamente contattare le Regioni, in modo da interrompere una prassi che vede la magistratura di sorveglianza assente da questi luoghi, nonostante essa sia protagonista principale e responsabile delle conseguenze delle sue decisioni.

f) La concreta realizzazione delle iniziative proposte potrebbe consentire una rivitalizzazione dell'attività trattamentale, anche puntando sul lavoro e sulla formazione professionale. Sotto tale profilo, tenuto conto delle carenze di risorse per il pagamento delle mercedi e per lo sviluppo di lavorazioni penitenziarie, appare indispensabile ampliare l'impiego (già sviluppato positivamente in diverse realtà) di forme imprenditoriali cooperative, sperimentando anche diversi sistemi di ingresso degli imprenditori privati nelle attività produttive penitenziarie.

E' auspicabile che, soprattutto negli istituti con caratteristiche aperte, venga profuso il massimo sforzo da parte degli enti territoriali e delle associazioni di impresa nel contribuire a raggiungere intese con l'amministrazione penitenziaria e con la magistratura, per lo sviluppo del lavoro e della formazione.

Altrettanto importante, sia pure sotto profili parzialmente diversi, è l'ampliamento del ricorso al lavoro di pubblica utilità (introdotta dalla legge n. 49/2006 come possibilità sostitutiva o alternativa alla sanzione penale per l'ipotesi dell'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309/1990 nel testo modificato dalla citata legge n. 49/2006), pur tenendosi conto dei limiti connessi alle condizioni economiche dei condannati, e dei lavori socialmente utili (disciplinati dal decreto legislativo del 1 dicembre 1997, n.468).

Infine, l'indiscussa rilevanza del lavoro nel percorso rieducativo del condannato deve impegnare gli organi preposti all'esecuzione delle pene detentive nella costante ricerca di nuove opportunità lavorative, valorizzando mediante apposite convenzioni le istanze dei detenuti di poter svolgere attività lavorative - anche a titolo gratuito- fuori dagli istituti penitenziari a favore di enti pubblici. In tal modo può arricchirsi di contenuto significativo il programma trattamentale delle persone detenute, che manifestano concreta ed affidabile volontà di superare la situazione di ozio "forzato" nella quale si trovano, anche a causa delle attuali limitate disponibilità di risorse finanziarie pubbliche.

#### II L. Attenzione particolare va dedicata ai detenuti tossicodipendenti.

Vanno segnalate le esperienze territoriali che hanno dato positivi riscontri, lavorando sui territori per lo sviluppo di protocolli d'intesa tra magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria, Ser.T. e Regioni, che hanno consentito di elaborare comuni linee guida in ordine alle corrette procedure di diagnosi, certificazione, predisposizione del programma terapeutico e relativa attestazione di idoneità.

La costituzione di un tavolo di lavoro congiunto ha, nell'esperienza ricordata, consentito di individuare le criticità presenti in fase di concessione e di esecuzione della misura, alla presenza di rappresentanti del tribunale di sorveglianza, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione

<i>Com</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*JAS*  
**M.** Penitenziaria, dell'UEPE, dell'area educativa dell'istituto penitenziario, dei Ser.T. e, come possibile, delle Comunità terapeutiche.

La ricerca comune di una intesa operativa, con l'indispensabile presenza della magistratura, ne facilita successivamente il compito nella concessione della misura.

**II M.** Occorre favorire il miglioramento della collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la magistratura di sorveglianza, che si inserisce nella tematica dei rapporti non sempre facili tra le due realtà, anche con riferimento alla sempre attuale problematica della c.d. "ottemperanza", da parte dell'articolazione ministeriale, delle decisioni della magistratura di sorveglianza assunte ai sensi dell'art. 35, legge n. 354/75.

Si ritiene auspicabile – in tale prospettiva – l'istituzione di un Tavolo permanente di consultazione e confronto, con struttura centrale e periferica, luogo di compensazione e di interlocuzione utile per affrontare i problemi del settore; fornire indicazioni operative autorevoli e di individuare, ove possibile, gli strumenti per superare le criticità evidenziate.

**II N.** Al fine di utilizzare in modo più efficiente le risorse tecnologiche/telematiche allo stato disponibili si deve raccomandare l'utilizzo della rete intranet per migliorare tempi e modi delle comunicazioni istituzionali, anche al fine di accelerare le decisioni giurisdizionali.

Come si è sopra detto, lo strumento informatico potrà essere maggiormente utilizzato per:

- la comunicazione agli interessati e agli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, tra cui l'UEPE, della data di fissazione delle udienze, in modo da poter avviare con tempestività un'istruttoria completa;
- la trasmissione delle istanze dall'istituto penitenziario e dai difensori agli Uffici dei magistrati di sorveglianza; la richiesta di atti istruttori e le relative risposte;
- l'invio degli atti in possesso dell'Amministrazione penitenziaria (sentenze di condanna, certificato di carichi pendenti, etc.) al Tribunale e all'Ufficio di Sorveglianza, con evidenti effetti positivi sullo snellimento dell'istruttoria.

Il Consiglio, peraltro, auspica la possibile adozione di ulteriori progetti di attivazione di un collegamento audiovisivo fra gli istituti penitenziari, i tribunali e gli uffici di sorveglianza che consenta la celebrazione delle udienze camerali, delle "rogatorie" ex art. 666 c.p.p. e dei colloqui fra magistrato di sorveglianza e detenuti, attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia, a costi molto contenuti e senza attivazione della procedura attualmente prevista dagli artt. 45-bis, 146-bis e 147-bis del D. Lgs. n. 271/1989.

Tale progetto, che non prevede modiche normative, si potrebbe realizzare con il semplice consenso del detenuto e del difensore.

Nella stessa ottica si potrebbe realizzare più facilmente la possibilità di favorire i colloqui, con modalità audiovideo, fra detenuti ristretti in carceri differenti tra loro legati o con gli stessi familiari residenti in luoghi distanti o all'estero, ovviamente come offerta alternativa a disposizione del detenuto in aggiunta all'ordinario colloquio personale.

**II O.** La revisione della geografia giudiziaria conseguente al piano di soppressione di alcuni uffici giudiziari e di ridefinizione delle relative circoscrizioni, attuata con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, è suscettibile di produrre significativi effetti sull'assetto degli uffici di sorveglianza, dal momento che l'area territoriale di loro competenza è identificata con riferimento alla circoscrizione di due o più tribunali, giusta la tabella "A" allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario).



<i>Es</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*JA*  
**M. DA** Ne deriva la probabilità che si determinino squilibri e disomogeneità tra le attuali piante organiche degli uffici di sorveglianza e le nuove realtà territoriali che essi saranno chiamati a gestire, con le intuibili ricadute negative sull'efficienza dei medesimi e sull'efficacia della risposta dispiegata a fronte delle accresciute esigenze afferenti all'esecuzione penale e penitenziaria.

Il Consiglio evidenzia, dunque, la necessità che il Ministro preveda, nell'ambito degli uffici giudiziari interessati alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di svolgere gli opportuni accertamenti – anche di natura statistica – al fine di verificare la necessità di rimodulazione delle piante organiche sia dei magistrati, sia del personale amministrativo dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, così da assicurare la migliore e più efficace gestione dei carichi di lavoro sul piano dell'allocazione e dell'impiego delle risorse umane disponibili.

Nell'ottica prospettata appare utile avviare un monitoraggio negli uffici e tribunali di sorveglianza in relazione alle possibili conseguenze della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul rapporto ottimale tra carico di lavoro, popolazione sul territorio e risorse di personale (sia di magistratura che di cancelleria), chiedendo ai dirigenti di inviare delle relazioni sul tema che possano essere utili al Consiglio nella interlocuzione con il Ministero della Giustizia in materia di revisione delle piante organiche.

**II P.** Infine, non può essere trascurata in questa risoluzione l'indispensabilità di formazione sui temi in esame e di incentivazione degli scambi di informazione sulle buone prassi, sicché va evidenziata l'esigenza di favorirne lo sviluppo nei corsi in materia di sorveglianza, mantenendoli opportunamente aperti alla partecipazione di tutti i magistrati del settore penale e dei funzionari del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

**A)** di invitare i dirigenti degli uffici di sorveglianza a:

- promuovere soluzioni operative (da condividere, anche nelle forme dei protocolli di intesa, con le Procure e con i difensori), che consentano di rendere più snello il procedimento di sorveglianza, disciplinato dall'art. 678 cod. proc. pen., per l'applicazione degli istituti della rateizzazione delle pene pecuniarie, conversione delle pene pecuniarie, remissione del debito, estinzione della pena pecuniaria e riabilitazione;
- dare indicazioni sulla opportunità di fissazione urgente delle udienze collegiali nel momento in cui si realizzino i presupposti per la decisione sulle misure richieste.;
- favorire un coordinamento tra la direzione del carcere e l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di garantire la più sollecita definizione delle istanze di liberazione anticipata.

**B)** di raccomandare al DAP per una maggiore e più efficace applicazione dell'istituto della liberazione anticipata:

a) l'incentivazione dell'esperimento della procedura d'ufficio a cura del consiglio di disciplina, in applicazione dell'art. 57 legge n. 354/75, mettendo a disposizione dei detenuti un modello per la formulazione dell'istanza;

b) l'agevolazione, presso ogni istituto, dell'attività di volontariato di esperti in materie giuridiche per supportare le nozioni giuridiche dei detenuti;

c) l'indicazione, nella richiesta istruttoria indirizzata agli istituti o ai corpi di polizia, della data dell'udienza camerale in cui i procedimenti di liberazione anticipata verranno trattati.

<i>Esam</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P 15229/2013

*Al*

*JMS*

M. **CA** di evidenziare l'opportunità, con riferimento alla trattazione di tutti i procedimenti della sorveglianza, per ridurre i tempi dell'istruttoria di tribunali e uffici di sorveglianza, attraverso apposite circolari del Dipartimento amministrazione penitenziaria, che:

a) le istanze e la relativa documentazione a corredo siano inviate per via telematica dall'interno di ogni istituto penitenziario e dall'Ufficio per esecuzione penale esterna (UEPE), individuando un referente unico che sia responsabile del procedimento di trasmissione;

b) l'amministrazione provveda ad inviare automaticamente, a corredo dell'istanza, le relazioni comportamentali presenti nella cartella del detenuto, al fine di evitare richieste istruttorie *ad hoc*;

c) nei casi di benefici diversi dalla liberazione anticipata, l'amministrazione invii automaticamente, per posta elettronica, le sentenze di condanna e tutta la documentazione utile in possesso del carcere.

D) di suggerire di estendere l'esperienza, attivata da tempo presso alcune realtà locali, di delegare al Direttore dell'UEPE talune delle competenze di cui all'art. 97, comma 10, d.p.r. n. 230/2000. Ci si riferisce all'inserimento, nell'ambito delle modalità esecutive delle misure alternative concesse dalla magistratura di sorveglianza, di prescrizioni che prevedono una autorizzazione delegata al direttore dell'UEPE in casi semplici e predeterminati, da fissare a cura della magistratura di sorveglianza, previa intesa con gli UEPE territoriali.

E) di evidenziare che potrebbero favorire la più lineare gestione delle misure alternative sia un regime di prescrizioni per i soggetti in detenzione domiciliare che includa la loro preventiva e generale concedibilità per motivi di salute (previo avviso telefonico alle Forze dell'Ordine competenti per il controllo, sia all'uscita che al rientro, con l'obbligo di produrre alle predette Forze dell'Ordine prova del trattamento sanitario ricevuto), sia un'autorizzazione preventiva per gli affidamenti terapeutici comunitari per le attività rientranti nel programma, con comunicazione all'UEPE e alle Forze dell'Ordine competenti per il luogo in cui si reca il condannato;

F) di rappresentare la necessità di realizzare un miglioramento delle condizioni di detenzione attraverso:

a) una serie di interventi finalizzati ad assicurare il più possibile il mantenimento dei condannati nel territorio di residenza, in modo che i nuovi spazi detentivi in via di realizzazione tengano conto di tali indicazioni;

b) la piena realizzazione di istituti di custodia attenuata, in cui allocare detenuti definitivi ritenuti non pericolosi, con un regime detentivo "aperto", che permetta di trascorrere gran parte della giornata fuori dalle celle;

c) l'alleggerimento dei compiti di accompagnamento e gestione dei detenuti da parte degli agenti di polizia penitenziaria, favorendo la diffusione di modelli che implicano la responsabilizzazione dei detenuti, così da poter destinare unità di personale a compiti propedeutici all'accesso dei detenuti alle misure esterne al carcere;

d) una maggiore flessibilità degli orari di accesso al carcere in giorni festivi e la domenica per i colloqui con i figli minori e l'adeguamento delle strutture penitenziarie alle esigenze di favorire il contatto frequente con i familiari;

e) la costituzione di tavoli tra Regioni, ASL, magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria relativamente alla gestione della sanità penitenziaria e, in generale, alla salute del

<i>Esme</i>	Roma	29/07/2013
	Protocollo	P15229/2013

*JA*  
M. *DA* tenuto, per la verifica dei tempi dei ricoveri, degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità di assistenza sanitaria;

f) la concreta realizzazione delle iniziative proposte potrebbe consentire una rivitalizzazione dell'attività trattamentale anche puntando sul lavoro e sulla formazione professionale, con le indicazioni indicate in motivazione.

G) di raccomandare, al fine di migliorare il trattamento dei soggetti tossicodipendenti, soluzioni organizzative e protocolli di intesa tra magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria, Ser.T. e Regioni, così come precisate in motivazione.

H) di auspicare, al fine di favorire il miglioramento della collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la magistratura di sorveglianza, l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione e confronto sia a livello centrale che periferico.

I) di raccomandare l'utilizzo della rete intranet per migliorare tempi e modi delle comunicazioni istituzionali, anche al fine di accelerare le decisioni giurisdizionali.

L) di auspicare la possibile adozione di ulteriori progetti di attivazione di un collegamento audiovisivo fra gli istituti penitenziari, i tribunali e gli uffici di sorveglianza che consenta la celebrazione delle udienze camerale, delle "rogatorie" ex art. 666 c.p.p. e dei colloqui fra magistrato di sorveglianza e detenuti, attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia, a costi molto contenuti e senza attivazione della procedura attualmente prevista dagli artt. 45-bis, 146-bis e 147-bis del D. Lgs. n. 271/1989.

M) di auspicare che siano favoriti i colloqui, con modalità audiovideo, fra detenuti ristretti in carceri differenti tra loro legati o con i familiari residenti in luoghi distanti o all'estero.

N) di avviare un monitoraggio negli uffici e tribunali di sorveglianza in relazione alle possibili conseguenze della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul rapporto ottimale tra carico di lavoro, popolazione sul territorio e risorse di personale (sia di magistratura che di cancelleria), chiedendo ai dirigenti di inviare delle relazioni sul tema che possano essere utili al Consiglio nella interlocuzione con il Ministero della Giustizia in materia di revisione delle piante organiche.

O) di segnalare alla Scuola della Magistratura l'esigenza di favorire la formazione sui temi della sorveglianza, valorizzando nei corsi in materia gli scambi di esperienze e l'informazione sulle buone prassi, mantenendo i corsi opportunamente aperti alla partecipazione di tutti i magistrati del settore penale e dei funzionari del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

P) di riservare ulteriori interventi -dopo gli esiti dei citati monitoraggi ed approfondimenti sulla materia della sorveglianza, anche mediante specifici studi sui progetti tabellari attualmente in vigore negli uffici interessati - sulla normativa secondaria in materia, al fine di prevedere assetti organizzativi più funzionali al lavoro dei magistrati impegnati sul fronte dell'emergenza penitenziaria.

Q) di trasmettere la presente risoluzione al Ministero della Giustizia e a tutti gli uffici indicati nella motivazione."

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*